COMUNE DI
MONTA’

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.9 del 27/04/2023

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART.1 - Oggetto 4
ART.2 - Definizioni 4
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti 8
ART.4 - Soggetto attivo 9
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione 9
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree 12

CAPO 2 – PRESUPPOSTI 14
ART.7 - Soggetti passivi 14
ART.8 - Obbligazione tributaria 15

CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI 18
ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario ... 18
ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche 18
ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche 18
ART.12 - Tributo provinciale 19
ART.13 - Tributo giornaliero 19

CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 21
ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 21
ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica 21

CAPO 5 - RIDUZIONI 24
ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo 24
ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio 24
ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio 25
ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale 25
ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità 26
ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 26
ART.22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni 26
ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 27
ART.24 - Riduzioni in relazione dell'ISEE 27
ART.25 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni 27

CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 29
ART.26 - Dichiarazione 29
ART.27 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento 30
ART.28 - Rimborsi e compensazione 31

ART.29 - Attività di controllo, sanzioni e contezioso 32
ART.30 - Riscossione coattiva..... 33
ART.31 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 34

CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI 35
ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 35
ART.33 - Disposizione finale 35
ART.34 - Entrata in vigore 35

ALLEGATI 36
ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 36

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento predisposto da Consorzio di sub-ambito COABSER., disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'articolo 14. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **«rifiuto»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«rifiuti urbani»**: ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006:

   1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
   2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**: ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del D.Lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, il produttore dei

rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

h) «**Carta della qualità del servizio**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

i) «**Gestore unico integrato**»: il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società partecipata S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.;

j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del D.Lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente;

q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del D.Lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

x) «**contribuente**»: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

y) «**utenza**»: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una

persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

z) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

aa) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

bb) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte su due o tre lati) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale.

cc) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

dd) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

ee) «**ARERA**»: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, istituita con la legge n. 481 del 1995.

ff) «**COABSER**»: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, Ente di sub-ambito di area vasta ai sensi della Legge Regione Piemonte n° 1 del 10 gennaio 2018

ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, così come da ARERA, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
2. Il servizio è svolto dal gestore unico integrato, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato con il COABSER e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale,

regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra COABSER e il gestore unico integrato e dalla Carta della qualità del servizio, oltre che dalle disposizioni previste dal presenteRegolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 - Soggetto attivo

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.

ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. L' attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica, ovvero la presenza di mobilio o macchinari costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche la medesima presunzione di occupazione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria

catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).* Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

5. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

   a) per le utenze non domestiche le superfici di locali, aree scoperte e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva o le porzioni degli stessi, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione;

   b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, posti auto scoperti, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

   c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio quali androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

   d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

   e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

   f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;

   g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori;

   h) locali destinati a celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

   i) le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;

j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;

k) per i distributori di carburante, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina;

l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, transito, posti auto e parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

m) i locali adibiti a solai, soffitte e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;

n) locali o porzioni degli stessi con altezza uguale o inferiore a 1,5 metri;

o) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

p) le superfici adibite all'allevamento di animali;

q) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, anche veterinarie, come attestato da certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

r) i locali occupati da organizzazioni di volontariato regolarmente iscritti nel registro regionale;

s) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di fine lavori o alla data di inizio dell'occupazione (se antecedente); la manutenzione ordinaria e straordinaria non ha titolo di esclusione;

t) i fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e comunque non siano di fatto utilizzati.

6. Sono altresì esenti dal tributo:

a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;

c) i locali del Comune dati in comodato a soggetti giuridici che svolgono attività culturali, sociali e/o di associazione.

7. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad

idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'interruzione temporanea dello stesso nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comportano esonero o riduzione del tributo fuori dal caso di cui all'articolo 14.
9. La TARI si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'articolo 29.

ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tassa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe della TARI sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A., sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Comune, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. Il criterio della Tassa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, corredato da planimetria che individui le singole destinazioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Comune può eseguire le opportune verifiche del caso, ivi compresa la richiesta di adeguata documentazione con planimetria dei locali e specifica delle diverse aree di utilizzo, o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle

effettive quantità di rifiuti prodotti.

6. Per le utenze non domestiche gli immobili di fatto non utilizzati, vuoti da arredi e materiali di qualsiasi natura e privi di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa (Kc).
7. In sede di prima applicazione della TARI e in assenza della richiesta di attivazione del servizio tramite l'apposita modulistica, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
   a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
   b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario. In caso di pluralità di possessori e di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane ilproprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive relative ad attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa è applicata considerando tali attività come "utenza non domestica" e classificandole nella categoria "Albergo senza ristorante".
9. Ad esclusione dei casi previsti al comma 8 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.
10. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
11. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
12. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 11, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 26 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
13. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime
14. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 - Obbligazione tributaria

1. La TARI è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa di cui all'articolo 5 o, se antecedente, a quello in cui viene attribuita la residenza o effettuata la fornitura

della dotazione per la raccolta e cessa l'ultimo giorno del mese in cui terminano i presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 26.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
4. Il contribuente che non abbia ricevuto la propria dotazione entro termini previsti, per cause non imputabili al gestore unico integrato, è comunque tenuto al pagamento sia della parte fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'articolo 29. In caso di utenza non domestica che non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la stessa è comunque tenuta al pagamento sia della quota fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'articolo 29.
5. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al gestore unico integrato, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al gestore unico integrato. Il contribuente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore unico integrato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cessazione dell'utenza previo appuntamento tramite i punti di contatto messi a disposizione.
6. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

   - si considera la composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell'anno di riferimento per le utenze domestiche relativamente all'abitazione di residenza o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente;

   - si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a due persone per l'utenza domestica occupata da nuclei non residenti;

- si considera un numero di occupanti pari a due per l'utenza domestica relativa ad abitazioni tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- si considera un numero di occupanti pari a uno per l'utenza domestica relativa ad abitazioni tenute a disposizione dai soli residenti nel Comune di Montà a condizione che tali immobili non siano ceduti in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, verrà assegnato d'ufficio quale parametro il numero 1 (uno) componente familiare.
- per le persone giuridiche che siano titolari di utenze abitative, il numero di occupanti si presume forfettariamente pari a due.

8. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 26.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Per le abitazioni private accatastate nella categoria A, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa, applicando il coefficiente Ka relativo ad un componente familiare.
11. Per le utenze non domestiche gli immobili di fatto non utilizzati, vuoti da arredi e materiali di qualsiasi natura e privi di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa (Kc).
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali ad esempio le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso vengono contabilizzate con avviso di pagamento integrativo o ridotto a conguaglio. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'articolo 26 del presente Regolamento.

ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 1. La ripartizione della TARI tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra il COABSER e il Gestore unico integrato, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da COABSER, ovvero dall'Ente territorialmente competente ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
3. Le tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio/abitazione le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Ka* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kb* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
4. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma, si applica la sola quota fissa della tariffa parametrata al numero convenzionale di un occupante alla superficie dei locali stessi.

ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART.12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'articolo 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'articolo 13, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART.13 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, per quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie

occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

5. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ovvero mediante la produzione dei formulari di identificazione atti a dimostrarne l'effettivo avvio a recupero.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 15. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore unico integrato del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità ad insindacabile giudizio del Gestore unico integrato, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, del presente Regolamento e avviare a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune, anche tramite le modalità messe a disposizione del Gestore unico integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche, soggetti passivi dal 01 luglio, la comunicazione deve essere presentata unitamente ai documenti previsti entro il 31 dicembre affinché la scelta per il servizio privato abbia effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Alla comunicazione deve essere allegato copia del contratto, di durata pari a quella dell'opzione, con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. La comunicazione tardiva, oltre i termini previsti, è inutiler data sicché l'utenza non domestica dovrà nuovamente presentarla entro l'esatto termine.
4. L'opzione di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa. Alla scadenza del periodo, l'utenza non domestica si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non venga reiterata l'opzione nel termine previsto dalla normativa e con le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore unico integrato e per conoscenza al Comune secondo l'apposito modello, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza del tributo l'utenza non domestica che ha conferito la totalità dei propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate dall'Ente territorialmente competente, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Ente territorialmente competente:
   a) i dati identificativi dell'utente
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
   c) i dati identificativi dell'utenza
   d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente risultanti dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero, che devono essere allegate alla documentazione presentata
   e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti.
7. Il Comune, ovvero il Gestore unico integrato, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune, anche tramite le attività poste in essere dal Gestore, provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'articolo 29, fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune, anche tramite le attività poste in

essere dal Gestore unico del servizio, provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Si applica inoltre la sanzione prevista all'articolo 29.

CAPO 5 - RIDUZIONI

ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa commisurata alla effettiva quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
3. Per la definizione di «riciclaggio» si rinvia a quanto previsto dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.
4. La riduzione di cui al comma 2 della quota variabile è pari al rapporto esistente tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari (totale dei Kg avviati al riciclo risultanti dalla documentazione di cui a commi seguenti), e la quantità potenziale dei rifiuti prodotta calcolata moltiplicando la superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo per il coefficiente Kd della classe corrispondente alla specifica attività esercitata.
5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta del contribuente che presenta annualmente al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'articolo 15, comma 6, del presente Regolamento.
6. A seguito di verifica da parte del Comune della documentazione di cui al comma 5, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso del tributo o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo stesso.
7. La riduzione è riconosciuta solo ai contribuenti in regola con il pagamento della tassa rifiuti e può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tassa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari ad almeno il 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 26 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua l'auto-compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della quota variabile pari al 20% per la sola abitazione di residenza. La riduzione è subordinata al rispetto di quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale sul compostaggio domestico.
2. All'utenza non domestica di cui all'art.208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 (imprese agricole e florovivaistiche) che effettuano l'autocompostaggio aerobico individuale di tutti i propri rifiuti urbani costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'abito di tali loro attività è applicata una riduzione della quota variabile pari al 10%.
3. Le riduzioni di cui al commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, da parte del contribuente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo l'apposito modello (iscrizione/cancellazione all'albo dei compostatori) nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Comune e/o del Gestore. La riduzione decorre dalla data del primo gennaio dell'anno successivo a quello di richiesta.
4. Il Comune o il Gestore unico integrato possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto-compostaggio individuale.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, se non effettuata direttamente dagli uffici comunali, il Gestore unico integrato, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di volontaria cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, ovvero al Gestore unico integrato riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell' apposita istanza.

ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. **Nessuna riduzione**

ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tassa così determinata: **nessuna riduzione.**

ART.22 - Riduzioni per locali diversi dalle abitazioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, utilizzate nel processo produttivo e la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito e stoccaggio di prodotti finiti, semilavorati o merci non impiegati nel processo produttivo e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 30%.
4. Al fine di ottenere la detassazione, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune nonché al Gestore unico integrato:
    - dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione riportante la superficie ove si formano i rifiuti speciali allegando idonea planimetria dei locali con delimitazione del luogo di produzione e idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente.
    - comunicazione da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, indicante i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando idonea documentazione (copie dei formulari) attestante lo

smaltimento a propria cura tramite operatori abilitati. In difetto le superfici in precedenza escluse saranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all' applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tassa cosi determinata: **nessuna riduzione**.

ART.24 - Riduzioni in relazione dell'ISEE

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte del 25% per i contribuenti residenti che entro il temine del 30 settembre di ciascun anno presentino al competente servizio entrate del Comune specifica richiesta con apposito modulo, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 8.000,00.
2. Tale agevolazione è applicata solo ai contribuenti in regola, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, con i pagamenti riferiti alle passate annualità relativamente al tributo in oggetto e ai tributi previgenti in materia di rifiuti anche con riferimento ad eventuali piani di rateizzazione attivati.
3. In caso di riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 il contribuente potrà versare il tributo in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'ultima rata.
4. E' escluso qualsiasi cumulo con altre agevolazioni di qualsiasi natura.

ART.25 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, fatto salvo quanto viene diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO.
2. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni, tale comunicazione deve essere presentata al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

riferimento dell'imposta salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO. In difetto il Comune anche tramite l'operato del Gestore unico integrato, provvede al recupero della Tassa con applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni al medesimo contribuente è fatto divieto di procedere al loro cumulo e verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente, salvo diversamente stabilito con apposito provvedimento adottato nelle forme previste dalla legislazione vigente.

ART.26 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'articolo 7, ha l'obbligo di dichiarare al Comune, a titolo di richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, ogni dato, informazione e circostanza rilevanti per l'applicazione del tributo ovvero anche la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, la dichiarazione, redatta sugli appositi modelli, entro i termini di legge previsti per la presentazione, con tempestività dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta ovvero altra scadenza di legge che dovesse intervenire a riguardo, fatto salvo quanto viene diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio provvede ad inserire l'utenza secondo i dati in suo possesso desumibili dagli archivi comunali (anagrafe comunale, catasto, concessioni, licenze,…). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere trasmessa con le modalità indicate sui suddetti moduli. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento documentabile da parte del Comune, ovvero del Gestore unico integrato.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi ai sensi del precedente articolo 8, comma 7.
4. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa stessa.
5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, anche tramite modulistica del Gestore unico integrato, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione

contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per cessazione dell'occupazione il tributo non è dovuto per le annualità successive alla cessazione stessa se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 5.
12. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i dati già a disposizione del Comune sono assunti ai fini della determinazione della TARI.

ART.27 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune di Montà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).
2. Il calcolo della componente tributaria della TARI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati. Al mero fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti, il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in

formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in più rate le cui scadenze sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della delibera tariffaria. In caso di urgenza, la Giunta Comunale, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, può stabilire il differimento ovvero la proroga di detti termini di versamento. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo del tributo provinciale, risulta inferiore a 12,00 euro, con esclusione della TARI giornaliera il cui importo minimo è ridotto a 6,00 euro.
5. Per le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, intervenute successivamente all'emissione ed invio degli avvisi di pagamento di cui al comma 2, il Comune provvederà all'invio di successivi avvisi al pagamento con scadenze fissate con apposito provvedimento del funzionario responsabile del tributo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel vigente Regolamento generale sulle entrate.

ART.28 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune, anche tramite la modulistica messa a disposizione del Gestore unico integrato, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine del quinto anno successivo a quello di riferimento dell'imposta.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso definito nel vigente Regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si da luogo al rimborso o alla compensazione di somme uguali o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART.29 - Attività di controllo, sanzioni e contenzioso

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019 e dalle norme vigenti al momento del controllo tributario.
2. Con delibera di Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Il funzionario responsabile può avvalersi del Gestore unico integrato per lo svolgimento delle attività attinenti, strumentali e comunque connesse al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l'applicazione del presente regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, anche tramite il supporto del Gestore unico integrato, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune procede, anche tramite il Gestore unico integrato, alle attività previste all'art.27 c.6 del presente regolamento.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 6 art. 27 del presente regolamento.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , ovvero le

norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni, non sia superiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
14. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
15. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla lett. p) del comma 1 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1996, n. 446, ed all'articolo 1, c. 1091, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, una percentuale del gettito derivante dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta può essere destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine la Giunta Comunale determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale dell'ufficio tributi.

ART.30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019, ovvero dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART.31 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, ovvero nei casi previsti nell'allegato A alla Deliberazione ARERA n.15/2022//R/Rif e s.m.i., la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo sulla base del piano di rateizzazione previsto dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune di Montà. Ai fini dell'individuazione delle condizioni di disagio economico previste dal TQRIF ARERA di cui al par. 27.1, lettera b), si rimanda a quanto previsto dal Co.A.B.Se.R., in qualità di Ente Territorialmente Competente, ovvero a quanto previsto nel vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune di Montà.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
4. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 800, legge 160/2019, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alla regolamentazione diramata da ARERA, nonché alla carta della qualità del servizio predisposta dal gestore unico, così come approvata e debitamente aggiornata.
4. I richiami ai documenti allegati al presente regolamento debbono essere considerati automaticamente adeguati non appena approvate le relative modifiche adottate dagli organi di competenza, senza necessità di nuova approvazione nei modi e nelle forme previste dal presente atto.

ART.33 - Disposizione finale

1. Le norme contenute nel Capo 6 – Procedimenti amministrativi devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, laddove non già conformi.

ART.34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2023.

ALLEGATI

Allegato 1 - Classificazione delle utenze non domestiche

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (L - quinquies Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comune fino a 5.000 abitanti
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5. Stabilimenti balneari 6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Campeggi, distributori carburanti 3. Stabilimenti balneari 4. Esposizioni, autosaloni 5. Alberghi con ristorante 6. Alberghi senza ristorante 7. Case di cura e riposo 8. Uffici, agenzie 9. Banche, istituti di credito e studi professionali 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comune fino a 5.000 abitanti
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.